

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO INDEX LINKED A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE SPECIALE – Tariffa 400I004

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1– PRESTAZIONI ASSICURATIVE

1.1 Si precisa che i rischi finanziari connessi al portafoglio finanziario strutturato sottostante il contratto (di cui all'art. 9 - PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO A COPERTURA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETA'), posto dalla Società a copertura degli impegni assunti con la presente assicurazione, sono a carico dell'Investitore-contraente. In particolare, si richiama l'attenzione sugli effetti del rischio di controparte in caso di insolvenza dei soggetti emittenti il portafoglio finanziario strutturato: qualora il loro merito creditizio dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi degli emittenti stessi relativi al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale previsti dal portafoglio finanziario strutturato, la Società sarà esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni previste in caso di vita dell'Assicurato (di cui al punto 1.2.1) nella stessa misura in cui gli emittenti saranno in grado di far fronte ai rispettivi obblighi. Inoltre, il deterioramento del merito creditizio influenza negativamente il valore del portafoglio finanziario strutturato, da cui dipendono la prestazione prevista in caso di morte dell'Assicurato [di cui al punto 1.2.2, fatta eccezione per la maggiorazione di cui alla lett. b)] ed il valore di riscatto dell'assicurazione (di cui all'art. 10 - RISCATTO).

1.2.1 Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

- Fermo quanto previsto al punto 1.1, a ciascuna delle date di maturazione delle cedole, di seguito precisate, in caso di vita dell'Assicurato a tali date, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, della cedola maturata determinata secondo quanto precisato al successivo Articolo 7.

Cedola		Date di maturazione cedole
1 ^a	fissa	31 marzo 2009
2 ^a	variabile	31 marzo 2010
3 ^a	variabile	31 marzo 2011
4 ^a	variabile	31 marzo 2012
5 ^a	variabile	31 marzo 2013
6 ^a	variabile	31 marzo 2014

- Fermo quanto previsto al punto 1.1, alla data di scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato a tale data, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale pari al premio versato, al netto delle spese di emissione, pari a 25,00 euro.

1.2.2 Prestazioni in caso di morte dell'Assicurato

Fermo quanto previsto al punto 1.1, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale caso morte, definito controassicurazione speciale, pari alla somma dei seguenti importi:

- prodotto tra il premio versato - al netto delle spese di emissione - ed il valore del portafoglio finanziario strutturato di cui al successivo Articolo 9, rilevato alle date ivi precisate
- prodotto tra il premio versato - al netto delle spese di emissione - e la percentuale di maggiorazione per il caso di morte stabilita in funzione del sesso dell'Assicurato e della sua età alla data di decorrenza del contratto. Tale aliquota è riportata nella tabella che segue:

Età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto	Assicurato di sesso maschile	Assicurato di sesso femminile
18 – 45	20,00%	40,00%
46 – 55	8,00%	16,00%
56 – 65	3,00%	6,00%
66 – 75	1,00%	2,00%

Ai fini del calcolo del capitale per il caso di morte, l'importo di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 50.000,00 euro.

La comunicazione alla Società del decesso dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e debitamente controfirmata da parte degli aventi diritto, tramite uno dei Soggetti distributori, oppure a mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Negroni 11, 28100 – Novara.

ARTICOLO 2 – RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DI COPERTURA

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia, *la Società non corrisponde alcun importo per il decesso cagionato da:*

- dolo dell'Investitore-contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga *in seguito a suicidio nei primi due anni di durata contrattuale, l'importo di cui alla precedente lettera b) non sarà corrisposto.*

ARTICOLO 3 – PREMIO

A fronte delle prestazioni assicurative è dovuto dall'Investitore – contraente un premio unico, non frazionabile, il cui importo **non può risultare inferiore a 2.500,00 euro.**

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, l'Investitore-Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato all'Investitore – contraente e intrattenuto presso il suddetto Soggetto. Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto corrente dell'Investitore - contraente devono coincidere con la data di decorrenza del contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.

E' comunque fatto divieto al Soggetto Distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

ARTICOLO 4 – CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Investitore-contraente e dall'Assicurato ed entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio dovuto, dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno di decorrenza, se successivo.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza indicate sulla scheda contrattuale.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso (secondo quanto previsto all'art. 6 – DIRITTO DI RECESSO);
- richiesta di riscatto (secondo quanto previsto all'art. 10 – RISCATTO);
- decesso dell'Assicurato (con riferimento alla data di decesso);
- scadenza contrattuale (con riferimento alle ore 24.00 del giorno di scadenza contrattuale) .

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Eventuali errori sulla data di nascita e sul sesso dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per il caso di morte di cui all'Articolo 1, punto 1.2.2, lettera b).

ARTICOLO 6 – DIRITTO DI RECESSO

L'Investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente controfirmata dall'Investitore-contraente medesimo ed effettuata presso i Soggetti distributori o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Negroni 11, 28100 – Novara.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i Soggetti distributori o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa all'Investitore-contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere a titolo di rimborso per le spese sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE

L'importo di ciascuna delle cedole erogabili alle loro date di maturazione precisate nel precedente Articolo 1, è pari al prodotto tra il premio versato – al netto delle spese di emissione - e l'aliquota di seguito precisata.

a) Per la cedola **fissa**, l'aliquota è **5,15%**.

b) Per ciascuna delle cedole **variabili** l'aliquota è data dal **7,00%** se la performance dell'indice Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index risulta maggiore della performance dell'indice Dax Index. In caso contrario l'aliquota risulta pari allo 0,00%.

La performance di ciascun indice si ottiene sottraendo 1 dal rapporto tra il valore di chiusura del medesimo indice rilevato alla data di osservazione raggiunta ed il suo valore di chiusura rilevato alla data di fixing.

Il paniere di riferimento è costituito dai 2 indici azionari descritti nella seguente tabella.

Indice azionario	Denominazione Pubblicata	Quotidiano di pubblicazione	Codice Bloomberg
Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index	Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index	Milano Finanza	SD3E
Dax Index	Dax (Xetra)	Il Sole 24 Ore	DAX

La data di fixing è il 31/03/2008; mentre le date di osservazione per la determinazione delle cedole variabili sono:

- 24 marzo 2010
- 24 marzo 2011

- 24 marzo 2012
- 24 marzo 2013
- 24 marzo 2014

ARTICOLO 8 – CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE O MANCATA RILEVAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (PANIERE DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART.7) O DI ALTRI EVENTI DI TURBATIVA DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO, DEL MERCATO DI RIFERIMENTO O DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SU CUI È COSTRUITO

Rilevazioni con borsa chiusa

Qualora una delle date di osservazione (di cui all'Articolo 7) non corrisponda ad un giorno lavorativo secondo il calendario della borsa di riferimento per uno degli indici componenti il paniere di riferimento, tale data di osservazione sarà posticipata, solo per quell'indice, al giorno lavorativo successivo.

Turbativa di mercato

Qualora ad una data di osservazione del valore di chiusura dell'indice si verificasse, a giudizio dell'Agente per il Calcolo, nella mezz'ora precedente il momento in cui viene effettuata l'osservazione del valore di chiusura dell'indice medesimo, una sospensione o limitazione nella negoziazione dei:

-titoli (o del titolo) che concorrono per almeno il 20% alla composizione dell'indice

-futures e/o dei contratti di opzione sull'indice

sempre che detta sospensione o limitazione venga ritenuta rilevante da parte dell'Agente per il Calcolo in presenza di detta turbativa di mercato, sarà utilizzato il valore di chiusura rilevato il primo giorno lavorativo nel quale l'evento di turbativa risulti cessato. Nel caso in cui si dovesse verificare un evento di turbativa durante ciascuno dei cinque giorni lavorativi successivi alla data di osservazione di un valore di chiusura, il quinto giorno lavorativo successivo a tale data verrà considerato il giorno di riferimento per l'osservazione del valore di chiusura, nonostante il perdurare dell'evento di turbativa. L'Agente per il Calcolo provvederà autonomamente al calcolo utilizzando la formula ed il metodo di calcolo in vigore prima del verificarsi della turbativa di mercato ed i prezzi di chiusura, o la stima in buona fede dell'Agente stesso, nel caso di sospensione o limitazione alle negoziazioni di uno o più di tali titoli tenendo conto anche di quanto è detto relativamente a "Modifica o Sostituzione dell'indice".

Modifica o Sostituzione dell'indice

Nel caso di sostituzione della fonte ufficiale con una nuova fonte ufficiale ritenuta accettabile dall'Agente per il Calcolo o di uno o più indici con un nuovo indice che l'Agente per il Calcolo reputi sostanzialmente simile l'Agente stesso utilizzerà, ai fini delle rilevazioni la nuova fonte ufficiale e/o il nuovo indice.

Nel caso in cui:

- entro il giorno (compreso) di osservazione una Fonte Ufficiale proceda ad un mutamento nella formula e/o nel metodo per il calcolo dell'indice o in qualsiasi maniera modifichi sostanzialmente l'indice (salvo che si tratti di modifiche che siano previste dalla formula e/o nel metodo per il calcolo dell'indice in relazione a cambiamenti nelle azioni, nella capitalizzazione ed altri eventi di routine);
- nel giorno della rilevazione la Fonte Ufficiale ometta di calcolare e annunciare l'indice,

l'Agente per il Calcolo provvederà esso stesso a calcolare l'indice facendo riferimento alla formula in vigore prima del cambiamento o dell'omissione, esclusi però quei titoli che hanno cessato di essere trattati in borsa; precisando che i diritti degli Investitori-contrattanti resteranno comunque impregiudicati.

L'Agente per il calcolo, che provvede anche alla determinazione dell'aliquota da adottare per il calcolo delle cedole variabili, è Banca Aletti & C. S.p.A.

ARTICOLO 9 – PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO A COPERTURA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETÀ

Le attività finanziarie poste dalla Società a copertura degli impegni assunti per le prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato sono costituite da un portafoglio finanziario strutturato formato da una componente obbligazionaria e da una componente derivativa, la quale è collegata all'andamento del parametro di riferimento.

La componente obbligazionaria è costituita da un titolo obbligazionario denominato *Mediobanca Zero Coupon 31/03/2014*, (codice ISIN: XS0345633571), ed emesso da Mediobanca, Piazzetta Cuccia, 1 – 20121 Milano.

La componente derivativa è costituita da un'opzione di tipo "Spread Digital" collegata ad un paniere di 2 indici azionari (parametro di riferimento) denominata *OTC Spread Digital scadenza 31/03/2014* la cui controparte è Banca Aletti & C. S.p.A. con sede in via Santo Spirito, 14 – 20121 Milano (Italia).

Il valore del portafoglio finanziario strutturato è calcolato, con cadenza quindicinale, dal soggetto appositamente designato che procede alla sua determinazione. Tale valore, espresso su base 100, viene pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" in corrispondenza del nome "Futuro 03.08 (31/03/2014)"

Il valore del portafoglio finanziario strutturato adottato per la determinazione dell'importo liquidabile in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, è quello di seguito precisato:

- Per le richieste di riscatto o le comunicazioni di decesso, corredate della documentazione prevista al successivo Articolo 14, che pervengono alla Società nei giorni lavorativi inclusi nell'arco temporale che va dal primo al settimo giorno del mese (estremi inclusi) la Società utilizzerà il valore del portafoglio finanziario strutturato del giorno 15 del mese stesso.
- Per le richieste di riscatto o le comunicazioni di decesso, corredate della documentazione prevista al successivo Articolo 14, che pervengono alla Società nei giorni lavorativi inclusi nell'arco temporale che va dall'ottavo al ventunesimo giorno del mese (estremi inclusi) la Società utilizzerà il valore del portafoglio finanziario strutturato dell'ultimo giorno del mese stesso.
- Per le richieste di riscatto o le comunicazioni di decesso, corredate della documentazione prevista al successivo Articolo 14, che pervengono alla Società nei giorni lavorativi inclusi nell'arco temporale che va dal ventiduesimo all'ultimo giorno del mese (estremi inclusi) la Società utilizzerà il valore del portafoglio finanziario strutturato del giorno 15 del mese successivo.

Se, a causa di forza maggiore, il suddetto valore del portafoglio finanziario strutturato non potesse essere calcolato, si adatterà il primo valore del portafoglio finanziario strutturato disponibile immediatamente successivo.

ARTICOLO 10 – RISCATTO

Fermo quanto previsto al punto 1.1, Articolo 1, nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, l'Investitore-contraente può richiedere il riscatto totale del contratto.

La richiesta, debitamente sottoscritta dall'Investitore-contraente, deve essere effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Negroni 11, 28100 – Novara.

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta effettuata presso i Soggetti distributori o dalla data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

La Società determina il valore di riscatto, come precisato alle successive lettere a) e b), sulla base del valore del portafoglio finanziario strutturato di cui al precedente Articolo 9 rilevato alle date ivi precisate.

- a) se il valore del portafoglio finanziario strutturato è maggiore di 100%, il valore di riscatto totale è pari al più elevato tra i seguenti importi:

- il premio versato, al netto delle spese di emissione;
- l'importo che si ottiene applicando al prodotto tra il premio versato – al netto delle spese di emissione – e detto valore del portafoglio finanziario strutturato, l'aliquota, variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di richiesta di riscatto, indicata nella tabella sotto riportata :

<i>Anno richiesta riscatto</i>	<i>Aliquota</i>
2°	98,50%
3°	99,00%
4°	99,50%
Oltre il 4°	100,00%

- b) se il valore del portafoglio finanziario strutturato è minore o uguale a 100%, il valore di riscatto totale è pari al prodotto tra il premio versato – al netto delle spese di emissione – e detto valore del portafoglio finanziario strutturato.

ARTICOLO 11 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L'Investitore-contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

ARTICOLO 12 – DUPLICATO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, l'Investitore-contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 13 – BENEFICIARI

L'Investitore-contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Beneficiario della prestazione relativa al pagamento delle cedole è l'Investitore-contraente stesso il quale rinuncia, per tale prestazione, al suddetto potere di revoca o modifica.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Investitore-contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere disposte per testamento oppure inoltrate alla Società mediante comunicazione scritta - debitamente firmata dall'Investitore-contraente - per il tramite del Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Negroni 11, 28100 – Novara.

ARTICOLO 14 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali

appendici contrattuali (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del Soggetto distributore oppure presso la Direzione Generale della Società, Via Negroni 11, 28100 – Novara, unitamente alla richiesta di liquidazione debitamente firmata da tutti gli aventi diritto, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data – come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Fermo quanto sopra precisato, le prestazioni erogate in forma di cedola vengono accreditate con valuta pari alle date di maturazione previste. Qualora una delle predette date coincida con un giorno non lavorativo, la valuta sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Qualora il pagamento delle cedole avvenga mediante bonifico sul conto corrente intestato/cointestato all'Investitore-contraente, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.

V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE, LEGGE APPLICABILE

Gli obblighi della Società e dell'Investitore-contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

ARTICOLO 16 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio l'Investitore-contraente o il Beneficiario.

ARTICOLO 17 – TASSE E IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO	
Scadenza contrattuale	• Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Codice fiscale del Beneficiario. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Riscatto totale	• Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità dell'Investitore-contraente. • Codice fiscale dell'Investitore-contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	• Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale) , dal quale risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimessa l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

INFORMATIVA

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196

In conformità dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - **in qualità di Titolare** - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
- b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

- a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIAIRIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*).

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione Corporate Center del Gruppo FONDIAIRIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potrà essere nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili (*).

(*) elenco disponibile sul sito www.popolarevita.it o presso l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDIAIRIA-SAI (fax 011/6533613)

Popolare Vita S.p.A.

(Firma legale rappresentante)

